



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

126/2015
Ottobre/2/2015 (*)
Napoli 2 Ottobre 2015

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto interministeriale n° 17981 del 14 settembre 2015 ha stabilito la riduzione contributiva nella misura del 35% della contribuzione a carico dei datori di lavoro che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà.

Come noto, la finalità dei contratti di solidarietà consiste nell'evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti per motivi economici; al riguardo l'art. 5, comma 1-bis, del D.L. n° 34 del 2014, convertito dalla **Legge n° 78 del 2014**, aveva previsto, in favore di taluni datori di lavoro il **beneficio della riduzione contributiva pari al 35% per ogni lavoratore interessato dalla procedura di riduzione oraria in misura superiore al 20%**.

Orbene, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il **Decreto n° 17981 del 14 Settembre 2015, ha statuito, con efficacia limitata alle disponibilità finanziarie, a partire dall'esercizio finanziario 2016, la riduzione contributiva** in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso **contratti di solidarietà** ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n° 726, convertito dalla **Legge 19 dicembre 1984, n° 863**, per le quali risultino **individuati strumenti tesi** a realizzare un **miglioramento della produttività** di **entità analoga allo sgravio** contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di

investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Lo sgravio verrà riconosciuto nella misura del **35% della contribuzione a carico del datore di lavoro** dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La riduzione contributiva potrà essere concessa mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a 24 mesi.**

Al fine di rendere operativi i benefici, **l'azienda dovrà presentare, in via telematica** e secondo le **modalità** che **con Circolare ministeriale saranno esplicitate**, la relativa **istanza** alla **Direzione Generale degli ammortizzatori sociali** e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro e non oltre **trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà** oppure, per i contratti in corso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prossima circolare ministeriale.

L'istanza dovrà essere contestualmente trasmessa all'Inps che, nei successivi trenta giorni, comunicherà alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali la quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto. La domanda dovrà essere, contemporaneamente, inviata **alla Direzione Territoriale del Lavoro competente** ad effettuare gli accertamenti ispettivi eventuali.

Il provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo verrà adottato da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro entro 120 giorni successivi alla ricezione della domanda. Il provvedimento sarà emesso per periodi non superiori a 12 mesi e trasmesso all'Inps.

Ove gli **accertamenti ispettivi ad opera della DTL** rilevassero la mancata o inesatta adozione dei necessari strumenti preordinati a realizzare il miglioramento della produttività la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali inviterà l'impresa a fornire le proprie giustificazioni entro trenta giorni. Decorso il termine, ove la D.G. ritenesse inidonee le giustificazioni, entro i successivi trenta giorni provvederà a rimuovere, anche parzialmente, in sede di

autotutela, il provvedimento di concessione dello sgravio trasmettendolo alla sede Inps competente.

Da ultimo, il Decreto precisa che le **domande presentate precedentemente** al provvedimento *de quo* nonché alla Circolare del Ministero di prossima emanazione, in ossequio alla **disciplina previgente di cui al Decreto Interministeriale n° 833/2014** e relative agli **esercizi finanziari 2014 e 2015**, qualora non avessero ottenuto riscontro positivo, **diventano definitivamente inefficaci**. Risulta, pertanto, **necessaria una nuova apposita istanza** intesa alla concessione del **medesimo beneficio** in relazione alle risorse stanziare a partire dall'**esercizio finanziario 2016**.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN